

# I SEMINARI PER RLS DELLA USL 2

A cura di **Maria Grazia Roselli, Giovanni Panelli** - Azienda USL 2 Lucca

Nel 2009 la USL 2 ha organizzato 2 **Seminari per RLS**. Il primo si è svolto il 24 Marzo, ed era rivolto ai cartai. Sono stati trattati i problemi più recenti del comparto, quali i rischi legati alle zone di imbocco ai rulli goffratori, e le procedure per la valutazione dell'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope negli addetti a mezzi di movimentazione.

Si è svolto il 9-10-2009 il secondo seminario per RLS organizzato dalla USL 2 sul tema: "Il coinvolgimento dell'RLS nella valutazione dei rischi". Le relazioni introduttive, a cura della USL (Dott. Roselli, Dott. Panelli), hanno evidenziato il ruolo dell'RLS nella valutazione dei rischi, ed introdotto il tema del Sistema di Gestione aziendale della Sicurezza. La Dott.ssa Bardazzi, della Regione Toscana, ha esposto le iniziative della rete regionale degli RLS.

Al seminario hanno partecipato circa 70 RLS, RSU e sindacalisti. Grazie all'organizzazione su scala regionale dell'iniziativa, hanno partecipato, apportando anche contributi al dibattito, anche alcuni RLS di altre province.

Dal dibattito è emersa una comune difficoltà dell'RLS nell'orientarsi nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), frequentemente molto voluminoso e poco comprensibile. E' emersa anche la necessità di assistenza da parte della USL su alcuni argomenti tecnici particolari, come il microclima. Daltro canto molti RLS hanno fatto presente di non venire consultati preventivamente, ma solo per la




firma per presa visione. E' stato proposto un protocollo d'intesa perché USL e Datori di Lavoro si adoprino per la comprensione del DVR da parte dell'RLS. E' stato posto l'accento anche sull'importanza della capacità dell'RLS di rapportarsi con i compagni di lavoro.

Pur essendo stati riportati casi di imprese virtuose nei rapporti con gli RLS, ed essendo entrata la sicurezza nella contrattazione aziendale con l'istituzione di osservatori aziendali, è stato posto l'accento sui ritmi di produzione e sullo stress che spesso facilitano l'accadimento degli infortuni. E' stato riferito che spesso in questo momento di crisi le aziende tagliano sulla sicurezza (in particolare sulla manutenzione e le pulizie), e sono stati sollecitati pertanto maggiori controlli da parte della USL, anche sul rispetto dei diritti degli RLS (come accesso ai documenti, tempi e spazi per la loro consultazione).

E' stata proposta, come iniziativa della USL per il 2010, il proseguimento dell'indagine sui prodotti chimici nell'industria cartaria.

Come argomenti per le prossime iniziative sono stati proposti sia durante il dibattito che attraverso i questionari: il ruolo del preposto e del Medico Competente, esempi concreti di valutazioni dei rischi, condizioni e strumenti concreti per lo svolgimento del ruolo dell'RLS, aspetti giuridici di responsabilità dell'RLS, lo stress.

**Sono stati compilati 36 questionari, con le seguenti risposte**



**LA VOCE DELLA PREVENZIONE**  
 Autorizzazione del Tribunale di Lucca n° 790 del 10/11/2003  
 Direttore Responsabile: Sirio Del Grande  
 Capo Redattore: Giovanni Panelli  
 Hanno collaborato a questo numero:  
 M.R. Roselli, G. Panelli, CGIL, CISL, UIL, AZ USL 12  
 Stampa: Tipografia Francesconi - Lucca

Azienda USL2 LUCCA - Dipartimento della Prevenzione  
[www.usl2.toscana.it/sup](http://www.usl2.toscana.it/sup) - Via di Tiglio - Carraia (LU)  
 Numero Verde **800 535165**

Azienda USL12 VERSILIA - Dipartimento della Prevenzione  
[www.usl12.toscana.it/sup](http://www.usl12.toscana.it/sup) - Via Garibaldi, 92 - Pietrasanta (LU)  
 Numero Verde **800 235303**

# LA VOCE DELLA PREVENZIONE

Anno 2010 - N°1

Periodico d'informazione per la sicurezza e la salute sul lavoro

in collaborazione con L'Organismo Paritetico Provinciale di Lucca

## SPECIALE SEMINARI RLS

### SEMINARIO RLS - 27 OTTOBRE 2009

#### "Uso di alcol e di sostanze stupefacenti nei luoghi di lavoro. Il ruolo del RLS"

A cura di dell'Azienda USL 12 Viareggio

Il 27 Ottobre presso l'Auditorium dell'Ospedale Versilia si è tenuto il Seminario RLS che ha avuto come argomento "Uso di alcol e di sostanze stupefacenti nei luoghi di lavoro. Il ruolo del RLS" ed visto la presenza di numerosi RLS, Medici Competenti e operatori dei servizi di prevenzione di tutta la Toscana richiamati dal notevole interesse sull'argomento in questione.

Il primo intervento tecnico è stato del Dr. Guido Intaschi del SERT di Viareggio che ha spiegato le modalità con cui alcol e sostanze stupefacenti riducono le funzioni dei lavoratori in termini di tempi di reazione e percezione del rischio, e come la disinibizione legata all'abuso possa favorire l'accadimento di incidenti o di infortuni sul luogo di lavoro.

La D.ssa **Lucia Bramanti** del PISLL di Viareggio ha invece illustrato le difficoltà per l'RLS ad affrontare questo tipo di rischio, diverso da quelli tradizionali presenti nei luoghi di lavoro e che necessita di un approccio al problema senza preconcetti. Fondamentale è ricondurre alcol e sostanze stupefacenti alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione aziendali applicate e perciò il RLS deve acquisire le competenze necessarie per fornire un utile contributo a medico competente, datore di lavoro e servizio di prevenzione e protezione aziendale. Compito inoltre fondamentale per il RLS è il controllo delle procedure accertative sia in termini di trasparenza e di correttezza (scelta delle mansioni da sottoporre agli accertamenti, qualità dei test tossicologici ecc.)

Il Dr. **Valentino Patussi** del Centro Alcolologico Regionale di Firenze ha affrontato la problematica dei consumi dell'alcol per fasce d'età, inoltre ha presentato il progetto del Ministero della Salute per la rilevazione precoce dei problemi alcol-correlati e dell'accertamento breve da effettuare nelle aziende da parte del MC o altra figura dello staff di prevenzione aziendale.

La D.ssa **Lucia Bramanti** ha infine presentato proposte di procedure operative per il controllo dell'alcol e delle sostanze stupefacenti nei luoghi di lavoro. Ha riportato anche alcune esperienze di procedure già

adottate in altre regioni italiane, dove vengono effettuate azioni positive contro l'abuso di alcol (bere pericoloso) sui luoghi di lavoro.

Il dibattito è stato molto acceso e attento alle problematiche in discussione con numerosi interventi e domande che hanno protratto l'incontro ben oltre l'orario di chiusura previsto.

Il Seminario si è concluso con l'impegno futuro per nuove occasioni di incontro, in particolare per le sostanze stupefacenti viene richiamata la necessità di dare corpo ad un osservatorio regionale sull'esperienza fin qui maturata sugli accertamenti di assenza di tossicodipendenza, per verificare eventuali difficoltà nell'applicazione della norma o criticità incontrate.

Tutto il materiale presentato nel seminario insieme ad altra documentazione sull'argomento è disponibile sul sito SUP del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL 12 Viareggio.

<http://www.sup.usl12.toscana.it:8000/>

**Differenze per l'applicazione delle 2 norme in ambiente di lavoro**

Esempi	Alcol (A)	Sostanze d'abuso (S)
Valori soglia	Assenti	Presenti
Accertamento tossicologico	Possibile da parte di MC o PISLL	Obbligatorio da parte del MC
Obiettivo dell'accertamento tossicologico	Prevalentemente informativo sui rischi da assunzione	Parte integrante dell'accertamento in condizioni prestabilite
Conseguenze dell'accertamento	Non prestabilite (da costruire in azienda)	Dettagliate specificamente
Esito del test positivo	Allontanamento da mansione o lavoro con procedure aziendali di richiamo	Inidoneità temporanea fino a pronuncia del Ser.T.
Giudizio di idoneità del MC (sorveglianza sanitaria)	Eventuale Non idoneità con tutela della riservatezza	Non idoneità chiaramente motivata

**5ª Conferenza Nazionale sulle Droghe  
 DRUG TEST DEI LAVORATORI**

Conseguenze dell'assunzione di sostanze d'abuso sull'attività lavorativa

**Riduzione della performance lavorativa** riconducibile a condizioni di stanchezza diffusa, apatia, sonnolenza, diminuzione della concentrazione.

**Rischio infortuni quasi quattro volte maggiore nei consumatori di droghe** conseguente ad alterazione dei tempi di reazione e riduzione della percezione del pericolo in ambito lavorativo.

**Tasso di assenteismo doppio nei consumatori di droghe** rispetto ai non utilizzatori

**Pochi e controversi** sono i risultati degli studi che hanno valutato, in modo rigoroso, se l'assunzione saltuaria di sostanze stupefacenti possa contribuire in termini di infortuni, assenteismo e riduzione della performance.

**Disturbi in funzione dell'alcolemia**

**20-40 mg/100ml:** **Ridotta elaborazione mentale delle percezioni sensoriali.** Riflessi disturbati

**50-100 mg/100ml:** **stato di euforia** : minore concentrazione, maggiore tempo di reazione, instabilità emotiva

**150 mg/100ml:** **stato di ebbrezza** : aumenta la frequenza del respiro e dei palpiti, stato di confusione

**200 mg/100ml:** **stato di ubriachezza** : incoerenza, mancanza di autocritica, incoordinazione motoria, insensibilità al dolore

**300 mg/100ml:** **stato di ubriachezza grave** : visione doppia, rallentamento grave dei riflessi, grave incoordinazione motoria, confusione mentale

**500 mg/100ml:** **pericolo di morte**

# LAVORATORI

## RLS: TRE MODI DI RAPPRESENTARE LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

A cura delle **Organizzazioni Sindacali: CGIL, CISL, UIL**



### UN RUOLO PIÙ INCISIVO

Con il D.Lgs. n. 81/2008 si è conferito un ruolo più incisivo al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) attraverso alcune innovazioni introdotte nell'art. 47 e seguenti ed evidenziando la sua funzione di garante dei diritti di partecipazione e di controllo dei lavoratori in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Nell'attività del RLS si valorizza il maggiore coinvolgimento dei lavoratori nella predisposizione e nell'aggiornamento delle misure di tutela e prevenzione, la sua funzione di collegamento determinante tra le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori e i referenti dell'azienda. L'obiettivo è la presenza in ogni realtà aziendale della figura del RLS, consentendo inoltre alle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, nel caso in cui tra i lavoratori non sia possibile eleggere un rappresentante interno, di avvalersi del RLS eletto a livello territoriale o di comparto (art. 47, comma 3), e prevedendo che nelle realtà produttive più complesse e articolate, l'RLS di sito produttivo svolga un necessario ruolo di coordinamento degli altri RLS aziendali

presenti nello stesso sito.

Quindi il RLS "si moltiplica per tre": RLS **Aziendale**, RLS **Territoriale**, RLS di **Sito Produttivo**.

Il RLST, già previsto dalla precedente normativa, non rappresenta una novità, ma il DLgs 81/2008 ne definisce meglio la figura. Vera novità è invece il RLS di Sito Produttivo.

### ATTRIBUZIONI DEL RLS e FORMAZIONE SPECIFICA

Il D.Lgs. n. 81/2008, ha confermato i compiti consultivi e di controllo del RLS, con il diritto a ricevere le informazioni dagli organi di vigilanza; in particolare, è stato ribadito il diritto del RLS a ottenere una copia del documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto dagli artt. 17 e 28, anche se il recente decreto legge correttivo 106/09 limita la consultazione dello stesso solo all'interno



dell'azienda. Per il RLS si prevede inoltre un ruolo attivo della contrattazione collettiva, che può introdurre ulteriori attribuzioni e una disciplina particolare per quelle già elencate nell'art. 50, che amplia anche, al punto 2, rispetto alla 626, il diritto di avere "mezzi e spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli".

Nelle disposizioni integrative e correttive al decreto, c'è anche la possibilità, da parte del datore di lavoro, di consegnare al RLS, il documento di valutazione dei rischi "su supporto informatico". Pertanto il RLS, a richiesta, dovrà ricevere copia cartacea del documento di valutazione dei rischi e, in aggiunta, se redatto, il documento su supporto informatico: una utile facilitazione di accesso, lettura e utilizzo. E' utile ricordare che l'art.26 (commi 3 e 5) estende questo diritto anche al documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), la cui copia potrà essere richiesta sia dal RLS dell'impresa committente sia dal RLS delle imprese appaltatrici. Questo per

rendere il rappresentante dei lavoratori in grado di svolgere il proprio ruolo con maggiore consapevolezza. Il RLS è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi unico (DVR), nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

Vorremmo inoltre sottolineare che il RLS, alla luce dei nuovi compiti che gli vengono assegnati, dovrà essere protagonista di adeguati momenti di formazione e di informazione e su questo aspetto la novità è già nel titolo dell'articolo 37 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti": nel decreto 626 il corrispondente art. 22 parlava solo di formazione dei lavoratori. Questa evidenza rafforza il ruolo del RLS che necessitano di una formazione particolare, non generica, riferita anche ai rischi specifici presenti nella realtà in cui esercitano la propria rappresentanza (art. 37 comma 10 e seguenti). E' da sottolineare infatti che la formazione di 12 ore sui rischi specifici non era prevista dalla normativa precedente.

**Il RLS Territoriale** ha le stesse attribuzioni del RLS aziendale, esclusivamente riferite alle aziende in cui non è presente il rappresentante interno. Le modalità di elezione o designazione del RLTS sono individuate dagli Accordi

Collettivi Nazionali (art. 48, comma 2) che definiscono anche le modalità di accesso e di preavviso del RLST per entrare nei luoghi di lavoro di sua competenza. Si sottolinea che, in caso di infortunio grave, non è necessario il preavviso e il RLST può accedere al luogo di lavoro previa segnalazione all'Organismo Paritetico di riferimento o,



in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL o Direzione provinciale del lavoro). Anche il RLST ha diritto alla formazione in materia di salute e sicurezza finalizzata alla conoscenza dei rischi specifici riferiti ai settori in cui esercita la propria rappresentanza. Le modalità, i contenuti e la durata della formazione del RLST sono stabiliti dalla Contrattazione Collettiva Nazionale. Il percorso formativo deve avere una durata di 64 ore minime iniziali, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di designazione o elezione, con successive 8 ore di aggiornamento all'anno. Un elemento di novità importante consiste nell'incompatibilità dello svolgimento del ruolo di RLST con qualsiasi altro

ruolo sindacale operativo sancita dall'art. 48 comma 8.

L'art. 49 delinea poi i contesti lavorativi in cui si può procedere all'individuazione del **RLS di Sito**, e cioè i porti, i centri intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici, i cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, e i contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti, mediamente operanti nell'area, superiore a 500. Il RLS di sito è individuato su iniziativa del RLS delle aziende presenti e tra i RLS stessi, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ed esercita le sue attribuzioni in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano Rappresentanti per la Sicurezza; realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori

per la sicurezza del medesimo sito. Ecco che quindi i tre aspetti di rappresentanza dei lavoratori si declinano secondo le necessità della rappresentanza stessa nel contesto, si formano con opportune e specifiche competenze, si raccordano tra loro e con l'insieme dei lavoratori da cui scaturiscono e sempre più con le altre figure della prevenzione. Si rafforza la certezza della rappresentanza e si annullano gli alibi alla sua carenza conferendo, nello spirito costruttivo e collaborativo che la legge sottende, strumenti utili agli organi di vigilanza per poter svolgere efficacemente il proprio ruolo, a partire dal costruire in ogni contesto lavorativo le migliori condizioni di prevenzione e protezione.